

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 20 aprile 2014



STP

Italia Oggi Sette	20/04/14	P. 17	La Stp è anche unipersonale	1
Italia Oggi Sette	20/04/14	P. 17	Iscrizioni multiple nel registro imprese e nella sezione speciale dell'albo	Cinzia De Stefanis 3

MERCATO DEL LAVORO

Italia Oggi Sette	20/04/14	P. 43	L'ingegnere smart	4
-------------------	----------	-------	-------------------	---

DEBITI PA

Sole 24 Ore	20/04/14	P. 7	Pagamenti Pa, alle imprese due mesi per la certificazione	Carmine Fotina 5
-------------	----------	------	---	------------------

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	20/04/14	P. 6	Rischio-aumenti per le Casse	Matteo Prioschi 7
-------------	----------	------	------------------------------	-------------------

BREVETTI

Italia Oggi Sette	20/04/14	P. VII	Vizi di traduzione, brevetti ko	8
-------------------	----------	--------	---------------------------------	---

Le indicazioni di uno studio del Notariato. Lo statuto riserva il potere ai professionisti

La Stp è anche unipersonale

Trasformazione ammessa pure per gli studi associati

DI CHRISTINA FERIOZZI
E LUCIANO DE ANGELIS

Lo studio associato può diventare Stp. L'autonomia statutaria può fornire gli strumenti per garantire ai soci professionisti la direzione nell'adozione delle strategie sociali. Ammissibile anche la società unipersonale con conseguente limitazione della responsabilità per il professionista. È quanto si desume dalle indicazioni del notariato nello studio di impresa n. 224-2014/I recante: «Società tra professionisti – questioni applicative a un anno dall'entrata in vigore», del 3/4/2014.


Trasformazione in Stp per lo studio associato. Molte le soluzioni operative per il professionista che vuole accedere alla Stp, ma che ha già un proprio studio. Fra gli spunti ipotizzati dal notariato si evidenzia, oltre al conferimento dello studio comprensivo di avviamento e clientela, coadiuvato dalla prestazione del professionista per la prosecuzione del rapporto fiduciario verso la nuova società, anche la possibilità della trasformazione dello studio associato in Stp. Ciò potrebbe attuarsi aderendo alla teoria, ritenuta preferibile, secondo cui lo studio associato può rivestire natura di società semplice. In tal caso si potrebbe parlare di trasformazione progressiva omogenea dalla s.s. a un altro tipo sociale, di persone o capitali. L'adozione della Stp mediante adozione del modello di società semplice, invece, non comporterebbe trasformazione ma solo modifica statutaria (mutando l'oggetto dell'associazione in «esercizio dell'attività professionale»). In ogni caso bisognerà adottare una nuova denominazione sociale che contenga l'indicazione

di «società fra professionisti» in aggiunta al modello societario adottato.

L'amministrazione nella Stp. Anche il socio investitore può rivestire l'incarico di amministratore purché il professionista assuma un potere dominante nelle scelte professionali della Stp. Il notariato sostiene, infatti, che scopo del legislatore è quello di lasciare in mano ai professionisti tutte le decisioni in merito all'espletamento dell'attività professionale e in particolare i criteri di ripartizione degli incarichi, la scelta di collaboratori e ausiliari, la determinazione dei compensi e le modalità di esecuzione della prestazione. Tuttavia il socio non professionista potrà occuparsi di tutte le altre attività amministrative pertinenti, per esempio la redazione dei documenti contabili, la tenuta dei libri sociali, la convocazione dell'assemblea o la gestione del personale. In tal caso clausole statutarie ad hoc, diverse a seconda del modello sociale prescelto, possono riservare ai professionisti l'adozione delle scelte rilevanti, sgravandoli, invece, dell'ordinaria amministrazione non specificamente attinente la professione.

La Stp unipersonale. Il notariato rileva come, apparentemente, la Stp unipersonale potrebbe sembrare un controsenso, in quanto

la disciplina delle Stp nasce proprio con lo scopo di agevolare l'esercizio collettivo delle attività professionali. Ciò non esclude, però, che anche il singolo professionista possa avere interesse a costituire una società unipersonale, con lo scopo di usufruire della limitazione di responsabilità prevista per tali enti. D'altro canto, nella legge 183/2011 mancano disposizioni specifiche che impongano il carattere pluripersonale della Stp e la stessa legge consente di utilizzare i modelli di spa ed srl, le quali possono essere costituite in forma individuale. Nonostante, infatti, sia ancora controversa la questione se il rischio professionale ricada sulla società, o piuttosto sul singolo professionista incaricato dell'esecuzione della prestazione, sussistono diversi elementi che sembrano far propendere per la prima interpretazione quali: la necessità dell'iscrizione presso l'Albo od Ordine della professione, l'obbligo per la società di osservare il regime disciplinare dell'ordine cui è iscritta, la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti (si veda *ItaliaOggi* del 15/4/14). Da ciò consegue che l'impiego della società unipersonale, come del resto lo schema della società tra professionisti, ancorché costituita in forma pluripersonale, sia di per sé idoneo ad alterare il normale regime della responsabilità connessa alla prestazione d'opera professionale consentendone la limitazione (In tal senso anche Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai Q.A.5, 9/2013).



La disciplina del limite dei due terzi

	Per le modifiche dell'atto costitutivo l'art. 2252 c.c. stabilisce la regola dell'unanimità dei consensi se non diversamente disposto	Se previsto che le modifiche possano essere adottate a maggioranza è necessario adottare una clausola che accordi ai soci professionisti almeno i due terzi dei voti nella decisione
Nelle società di persone	Nelle decisioni per le quali non è richiesta l'unanimità (ad es. opposizione di un amministratore verso un'operazione che un altro voglia compiere, art. 2257 c.c.) la decisione spetta alla maggioranza dei soci amministratori e non, calcolata secondo la parte attribuita negli utili	Necessario adottare una clausola che riconosca i due terzi dei voti in favore dei professionisti a prescindere dalla misura della partecipazione agli utili
Nelle società di capitali	Nelle spa, se i professionisti detengono un numero di azioni inferiore ai due terzi	Sarà necessario limitare il diritto di voto dei non professionisti ad una misura massima o disporre scaglionamenti (comma 3, art. 2351 c.c.)
	Nelle srl, se i professionisti detengono il capitale sociale per una misura inferiore ai due terzi	Si dovrà ricorrere ai particolari diritti di cui all'art. 2468, comma 3 c.c.

Iscrizioni multiple nel registro imprese e nella sezione speciale dell'albo

Doppio regime pubblicitario per la neocostituita società tra professionisti. Una volta costituita, la Stp deve essere iscritta sia nel registro delle imprese competente sia in una sezione speciale dell'albo o del registro tenuto dall'ordine o dal collegio al quale appartengono i soci professionisti. L'iscrizione della Stp nel registro delle imprese va effettuata sia nella sezione ordinaria sia in quella speciale. Questo è quanto si legge nello studio 224/2014 del Consiglio nazionale del Notariato. Per quanto concerne l'iscrizione nel registro delle imprese oltre all'iscrizione nella sezione ordinaria prevista per la tipologia giuridica scelta, la società tra professionisti deve essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese (articolo 16, comma 2, secondo periodo, del dlgs 2 febbraio 2001, n. 96). L'iscrizione della Stp nella sezione del registro delle imprese ha la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità della notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità dei soci. La certificazione relativa all'iscrizione della Stp nella sezione speciale riporta dettagliatamente la qualifica di società tra professionisti. Il comitato Triveneto dei Notai, con l'orientamento del settembre 2013 (Q.A.4 iscrizione nel registro delle imprese), in merito all'iscrizione delle società tra professionisti nella sezione speciale del registro delle imprese (art. 7 del decreto del ministro della giustizia dell'8 febbraio 2013 n. 34), sostiene che tale iscrizione non è sostitutiva di quella nella sezione ordinaria o in altra sezione speciale eventualmente richiesta dalle norme proprie del tipo prescelto, ma si aggiunge a essa. Qualsiasi modifica all'atto costitutivo della Stp va sempre comunicato e iscritto al registro delle imprese competente. Per consentire lo svolgimento in forma societaria dell'attività

professionale regolamentata la Stp, deve iscriversi nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, in cui si iscrivono le società tra avvocati. I vari passaggi per l'iscrizione sono i seguenti: la Stp si iscrive come società inattiva al registro delle imprese, successivamente la stessa si iscrive nell'albo tenuto dall'ordine o collegio di appartenenza. Se la società svolge attività appartenenti a più professioni protette (c.d. «società multidisciplinare») deve iscriversi presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Se non risulta un'attività prevalente, la società deve iscriversi in tutti gli albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate (art.7 Dm n. 34/2013). Infine, quando la Stp inizia l'attività economica, il legale rappresentante entro 30 giorni da tale inizio deve richiedere

l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

- Iscrizione albi o registri. Oltre all'iscrizione nel registro delle imprese la Stp deve iscriversi anche in una sezione speciale degli albi o dei registri. È con l'articolo 8 del dm n. 34/2013 che è stato previsto l'obbligo d'iscrizione della Stp in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Nel caso di una Stp multidisciplinare, va iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività sociale come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Qualora i professionisti non evidenzino un'attività dell'ente in misura prevalente, resta aperta la possibilità di una iscrizione plurima con conseguenti regimi concorrenti.

Cinzia De Stefanis



Progetto di Telecom e Scuola Sant'Anna di Pisa

L'ingegnere smart

Tecnologie per migliorare la vita

Pagina a cura
DI FILIPPO GROSSI


Venti borse di studio per formare gli ingegneri europei più «smart». È il progetto avviato da Telecom Italia e da Scuola superiore Sant'Anna di Pisa per permettere ai migliori studenti in ingegneria (presentando la propria candidatura entro il 23 maggio) di partecipare al master in «Smart solution-Smart communities». Un percorso che nasce per formare 20 giovani talenti residenti nei paesi dell'Unione europea, laureati in ingegneria, i quali avranno la possibilità di raggiungere una preparazione di eccellenza nel settore delle nuove tecnologie per il business e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Il percorso prevede, nello specifico, un ciclo di lezioni in lingua inglese che si alterneranno a

esperienze in laboratorio, a testimonianze aziendali e a seminari e, nella fase finale, in un momento di esperienza diretta in ambito tecnologico e di business con uno stage in Telecom Italia. Il master




vede inoltre coinvolti anche istituti di biorobotica, di management, Tecip (tecnologie della comunicazione, informazione, percezione), e formerà giovani talenti europei in settori come la progettazione, lo sviluppo e la gestione della trasformazione radicale e sostenibile

di processi e servizi attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative, come leva di cambiamento verso servizi «smart». In particolare, il progetto propone agli allievi un percorso formativo per acquisire tecniche avanzate, capacità di analisi e di progettazione delle «catene del valore» per definire e per lanciare nuovi prodotti e servizi fondamentali che riguardano ambiti come la salute, l'energia, il monitoraggio, anche a distanza, nonché competenze per guidare la transizione radicale ma sostenibile verso «servizi intelligenti», facendo evolvere la società verso le «smart communities». Ulteriore punto di forza è il connubio tra le discipline tecniche e quelle di tipo economico e manageriali. Informazioni più dettagliate sul master e sul bando di concorso sono disponibili all'indirizzo web: www.sssup.it/sssc/applications.



OPERE PUBBLICHE E SERVIZI REGIONALI
I crediti verso la Pa



Gli obblighi per le amministrazioni
Trenta giorni per motivare un rifiuto o accogliere la richiesta
Per i dirigenti inadempienti multe da 100 euro per ogni giorno di ritardo

Pagamenti Pa, alle imprese due mesi per la certificazione

L'iter del nuovo sistema banche-Cdp per scontare i crediti

Carmine Fotina
ROMA

Tutto ruoterà intorno alla certificazione dei crediti. Sarà il passaggio decisivo per verificare l'efficacia del nuovo piano per lo smaltimento dei debiti della Pubblica amministrazione. Il "bollino" che rende pagabile la fattura è già oggi la premessa per essere liquidati attraverso i fondi stanziati dai precedenti governi (con i decreti 35 e 102 del 2013) e ora rifinanziati per 8-9 miliardi. Ma

IL RUOLO DELLA CASSA

Per il 2014 possibile un intervento fino a 3-4 miliardi per rilevare dalle banche i crediti assistiti dalla garanzia statale

la certificazione, e i tempi inderogabili per il suo rilascio, saranno anche il punto di partenza perché le imprese ottengano la cessione del credito pro-soluto con il nuovo meccanismo che, coinvolgendo sia le banche sia la Cassa depositi e prestiti, potrebbe mobilitare 3-4 miliardi entro il 2014. Se non hanno già in mano una certificazione, le aziende avranno due mesi al massimo per presentare domanda.

Il ruolo delle banche

Come detto il piano banche-

Cdp è un canale alternativo al pagamento diretto previsto dai precedenti decreti, anche se limitato alle spese correnti e ai debiti maturati al 31 dicembre 2013 nei confronti di Regioni ed enti locali (sono escluse le amministrazioni statali).

Le banche non potranno richiedere sconti superiori al tetto che verrà fissato con un decreto dell'Economia da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Probabile, secondo le prime anticipazioni, che lo sconto sia fissato intorno al 2 per cento. Si tratta comunque di un onere per le imprese, costrette a rinunciare a una parte del credito spettante, ma la percentuale dovrebbe essere visibilmente inferiore a quelle previste da analoghe operazioni di mercato.

Sui debiti da scontare si applicherà la garanzia dello Stato, a fronte ovviamente di una certificazione. Su quest'ultimo punto, il governo ha messo a punto un meccanismo che si può definire "semiautomatico", accantonando l'ipotesi del silenzio/assenso sollecitata soprattutto dalle piccole imprese.

L'iter per le imprese

Le aziende titolari di un credito che non risulta certificato alla data di entrata in vigore del decreto possono presentare istanza di certificazione «im-

prorogabilmente» entro 60 giorni attraverso la piattaforma elettronica gestita dalla Ragioneria dello Stato. A quel punto, le Pa debtrici hanno 30 giorni per certificare, prevedendo anche la data di pagamento. L'eventuale diniego, anche parziale, deve essere puntualmente motivato. E, ferma restando la possibilità già prevista per l'impresa di richiedere l'intervento di un commissario ad acta, il mancato rispetto degli obblighi com-

PRO-CONTRO



Il pro
Il nuovo meccanismo di certificazione prevede che la Pa risponda all'istanza dell'impresa tassativamente entro 30 giorni



Il contro
Le sanzioni per la Pa ritardataria scattano solo dopo 90 giorni medi nel 2014 e 60 giorni dal 2015. Siamo oltre i target fissati dalla direttiva Ue 2011/7/Ue. In sostanza, il governo sembra autorizzare pagamenti in ritardo, seppure con applicazione degli interessi previsti, rispetto a quanto chiede Bruxelles

porta responsabilità disciplinare per il dirigente, oggetto anche di una sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo. Per la Pa interessata, invece, scatta il divieto di assunzioni di personale e di ricorrere all'indebitamento.


Ottenuta la certificazione, le imprese avranno due possibilità per chiedere alle banche la cessione in modalità pro-soluto: seguire le procedure tradizionali oppure effettuare l'operazione attraverso la piattaforma elettronica del Tesoro. In questo caso, le cessioni dei crediti possono essere stipulate mediante scrittura privata e, sottolinea il decreto, «sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni».

Il ruolo della Cdp


Con la cessione da parte delle imprese, le banche diventano creditrici nei confronti delle Pa. Nel caso in cui queste si rivelino morose, anche a fronte della ristrutturazione del debito, gli istituti possono cedere a loro volta i crediti alla Cassa depositi e prestiti. Sarà la stessa Cdp a decidere il plafond annuo dell'intervento e le prime anticipazioni parlano di un'operazione per il 2014 da 3-4 miliardi.

@CFotina

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il percorso per l'anticipo in banca



L'ANALISI

Carmine Fotina

Trasparenza possibile solo con sanzioni reali

Nel pacchetto di norme sui debiti Pa a dominare è il concetto di trasparenza. Parola d'ordine che dovrà ispirare la nuova piattaforma elettronica gestita dalla Ragioneria dello Stato, con un sito in grado di ospitare tutti i dati relativi alle fatture emesse a partire dal 2014. Entro il 15 di ciascun mese, inoltre, le Pa dovranno comunicare sulla piattaforma i dati relativi ai debiti per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. Non solo, tutte le informazioni dovrebbero essere corredate dell'ordinazione di pagamento. Una mole di dati promettente, dopo il vuoto informativo degli ultimi anni culminato nel paradosso che ancora nessuno può dire con certezza a quanto ammontino i debiti arretrati.

Ora però occorrono risultati concreti. Anche il decreto 35/2013 conteneva buone intenzioni per far funzionare al meglio la piattaforma elettronica, ma l'assenza o la mancata applicazione delle sanzioni ha prodotto molto meno di quanto promesso. Una lezione da non dimenticare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Previdenza. Si attende il testo ufficiale del decreto per conoscere la nuova tassazione

Rischio-aumenti per le Casse

Matteo Prioschi

■ L'innalzamento delle aliquote sulle rendite finanziarie dovrebbe riguardare, loro malgrado, anche le Casse di previdenza dei professionisti. Nella bozza del decreto legge, infatti, non è prevista alcuna esenzione per questi enti che contano oltre due milioni di iscritti. Da luglio, quindi, al pari di tutti gli altri investitori dovranno fare i conti con una tassazione sui rendimenti che nella maggior parte dei casi sale dal 20 al 26 per cento.

Una prospettiva che, se confermata, determinerebbe un aggravio per i conti e i rendimenti delle Casse e amplierebbe ulteriormente il divario rispetto ad altre forme previdenziali, come sottolinea Andrea Camporese, presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati

(Adepp): «Se fosse confermata la tassazione al 26% anche per le Casse, si realizzerebbe una gravissima lesione del diritto, per gli iscritti, a essere considerati uguali agli altri cittadini italiani ed europei, dato che chi versa all'Inps non è soggetto ad alcuna tassazione, mentre in Europa chi è iscritto alle Casse private ha una tassazione compresa tra lo zero e il tre per cento».

Inoltre si amplierebbe la differenza di trattamento con i fondi di previdenza complementare che, pur non obbligatori, fruiscono di una tassazione sulle rendite all'11% per cento. Le Casse privatizzate, invece di vedersi ridurre questa forbice, dal luglio rischiano di assistere a un incremento delle disparità, oltre al fatto che da tempo lamentano il peso fiscale della doppia tassazione:

quella a loro carico sui rendimenti e quella sulle prestazioni, gravante sugli iscritti, al lordo dei rendimenti già tassati.

Il conto a carico degli enti rappresentati dall'Adepp determinato dal previsto aumento delle aliquote è presto fatto: già oggi la tassazione delle rendite al 20% costa alla previdenza privata circa 450 milioni di euro che equivale a una riduzione dell'8% delle prestazioni; con l'aliquota al 26% si sale a circa il 12% delle prestazioni attese. «Nel caso in cui fosse confermato l'aumento - aggiunge Camporese - reagiremo in tutte le sedi sia sul piano giuridico che legislativo, considerando questo atto un vero e proprio scandalo che non ha nulla a che vedere con l'equità sociale affermata dal Presidente del Consiglio dei ministri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONFRONTO

Europa e Italia

■ Secondo un rapporto redatto dall'European social observatory (Ose) di 24 Paesi dell'Unione europea che hanno un secondo pilastro previdenziale, 17 tassano solo le prestazioni, lasciando esenti i contributi e i rendimenti al momento della loro maturazione. In Italia, invece, si tassano sia i rendimenti che le prestazioni

■ In Italia, inoltre, c'è una differenza tra le regole applicate alle Casse di previdenza private e i fondi pensione complementari. La tassazione sui rendimenti è ora al 20% per le prime e all'11% per le seconde. Più onerosa per le Casse anche la tassazione delle prestazioni



Il tribunale di Milano applica gli artt. 56-57 del codice della proprietà industriale

Vizi di traduzione, brevetti ko

Il deposito successivo della rettifica non salva l'efficacia

DI FEDERICO UNNIA

Il deposito successivo della rettifica della traduzione avvenuta ai sensi art. 57, c. 4 del cpi non vale a escludere l'inefficacia del brevetto. È questo l'importante principio stabilito per la prima volta dalla sezione specializzata in materia di impresa (sez. A pres. ed estensore Marina Tavassi) del tribunale di Milano, con la sentenza n. 39774/2013 del 3/1/14. Con tale sentenza, è stata rigettata la domanda della parte attrice che lamentava la contraffazione della porzione italiana del proprio brevetto. La convenuta aveva respinto tale accusa e aveva replicato che la porzione italiana del brevetto europeo avversario era inefficace essendo stata depositata, entro il termine di tre mesi richiesto dall'art. 56 cpi, ma il testo non era conforme a quello del brevetto comunitario. Il tribunale ha stabilito che «l'art. 56 subordina l'efficacia del brevetto europeo sul territorio italiano al previo deposito, entro tre mesi, dalla data della sua concessione, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi della traduzione italiana del testo del brevetto corredata dalla dichiarazione di conformità della stessa al testo originale da parte del titolare del brevetto o dal suo mandatario. Qualora tali requisiti non vengano rispettati il brevetto è inefficace sin dall'origine in Italia (art. 56, c. 5, cpi)». Inoltre, l'art. 57 cpi «disciplina le conseguenze della difformità del testo della tradu-

zione italiana rispetto a quello del brevetto europeo ottenuto, senza specificare i confini di operatività di tale norma. Tali confini, tuttavia, possono essere individuati nella difformità della traduzione derivante da mero refuso di traduzione o di differente sfumatura linguistica. Non potrebbero invece ricomprendersi traduzioni completamente o ampiamente difformi rispetto al testo del brevetto concesso in sede europea». Diversamente «verrebbero invocate sul mercato interno tutele per titoli non validamente esistenti, mentre la possibile rettifica di qualsiasi testo depositato e asseritamente ricondotto a un determinato brevetto europeo consentirebbe un abuso da parte di chi volesse tentare di estendere i confini della propria tutela tramite il deposito di una traduzione in lingua italiana sensibilmente difforme a quanto effettiva-

mente oggetto del brevetto». In applicazione a tale principio la I sezione ha accolto l'eccezione di inefficacia sollevata dalla convenuta, considerato che il testo della traduzione del brevetto europeo depositato dalla parte attrice si discostava da quello concesso proprio in relazione agli elementi di novità e di innovazione. In altre parole la traduzione depositata in Italia mancava proprio dell'indicazione degli elementi di novità e di innovazioni tutelati dal brevetto, non permettendo così la riconducibilità della stessa al brevetto concesso in sede europea. Il successivo deposito di una nuova traduzione non può considerarsi una mera rettifica della precedente traduzione ex art. 57, c. 4, cpi, ma costituisce la nuova e unica traduzione depositata oltre il termine di tre mesi ex art. 56, c. 4, cpi.

